Anno LV – N. 42 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Riccardo Perini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Lunedì 17 febbraio 2025

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 10 febbraio 2025 - n. XII/3893
Percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie «#UP - Percorsi per crescere alla grande» – (Priorita' 3 Inclusione sociale – ESO 4.11 - Azione k.2. PR FSE+ 2021-2027) (d.g.r. n. 7503/2022 e d.g.r. n. 22/2023): integrazione delle risorse 2

Delibera Giunta regionale 10 febbraio 2025 - n. XII/3904
Aggiornamento delle linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 130 decies della legge regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge regionale 7/2012 8

Delibera Giunta regionale 10 febbraio 2025 - n. XII/3905
Fondo sviluppo e coesione 2021 – 2027 – Accordo per lo sviluppo e la coesione Regione Lombardia – Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra Regione Lombardia e Provincia di Sondrio per la variante alla S.P. n. 2 Trivulzia in comune di Samolaco tra Ponte Nave e Ponte San Pietro - CUP C37H16001370001 . . . 15

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Comunicato regionale 10 febbraio 2025 - n. 22
Pubblicazione secondo elenco delle/degli avvocate/i che hanno proficuamente frequentato nel 2024 il percorso formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a garantire un'adeguata assistenza legale alle donne vittime di violenza 37

D.G. Cultura

Decreto direttore generale 12 febbraio 2025 - n. 1746
Approvazione degli esiti relativi all'invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle «Olimpiadi della cultura» - Anni 2025-2026» (Linea a) 41

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Decreto dirigente unità organizzativa 12 febbraio 2025 - n. 1761
Modifica delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel Bacino n. 7 -Valle Brembana - r.r. n. 2 del 15 gennaio 2018. 48

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 12 febbraio 2025 - n. 1758
2021IT16RFPR010 - «Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design» II edizione fase 2 – Approvazione del bando in attuazione della d.g.r. 689/2023» - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 – Azione 1.3.3 sostegno agli investimenti delle PMI 49

D.G. Infrastrutture e opere pubbliche

Decreto dirigente unità organizzativa 12 febbraio 2025 - n. 1742
«Iniziativa multimodale urbano», di cui al decreto dirigenziale n. 11903 del 1° agosto 2024, in attuazione della d.g.r. 2198/2024 – PR FESR 2021-2027 – Azione 2.8.1 - Sostegno al miglioramento del sistema di mobilità urbana integrata. Riammissione domanda ID 6021421 92

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

Decreto dirigente unità organizzativa 12 febbraio 2025 - n. 1756
D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 e d.lgs. n. 190 del 25 novembre 2024, art. 15 – Approvazione del progetto esecutivo per la costruzione e l'esercizio delle opere di modifica dei manufatti di presa esistenti afferenti la grande derivazione idroelettrica, denominata «Centrale di Temù», sul fiume Oglio in località Prati Grandi in comune di Temù (BS), in titolarità alla società La Fabbrica del Futuro s.r.l., di cui al decreto di variante non sostanziale della concessione di Regione Lombardia n. 11908 dell'1 agosto 2024 - SIPIUI: ID. pratica MI021108772014 - codice faldone n. BS D/1/2006 - Centrale di Temù 93

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 12 febbraio 2025 - n. 1758
2021IT16RFPR010 - «Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design» II edizione fase 2 – Approvazione del bando in attuazione della d.g.r. 689/2023» - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 – Azione 1.3.3 sostegno agli investimenti delle PMI

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
MARKETING TERRITORIALE E GRANDI EVENTI

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n.1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;

Visti inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della commissione europea del 18 settembre 2024 C (2024) 6655 final, che modifica la Decisione di esecuzione C(2022) 5671;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 con cui Regione Lombardia ha aggiornato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030 ONU, e la documentazione relativa alla procedura VAS del Programma FESR 2021-2027 resa coerente con la stessa;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (Con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (Atto da trasmettere al Consiglio regionale);
- la delibera di Giunta regionale n. XII / 3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della Decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final, del 18 settembre 2024 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma «PR Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la regione Lombardia in Italia;

Vista la Delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 269 del 17 novembre 2023, che:

a) dispone l'imputazione programmatica delle risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 a favore delle Regioni e Province autonome;

b) definisce, nell'ambito degli importi netti imputati programmaticamente, l'importo massimo per ciascuna Regione e Provincia autonoma utilizzabile per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi Programmi europei di coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che per Regione Lombardia è pari a euro 315.662.128;

Preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 2023, n. 124 convertito con la legge di conversione del 13 novembre 2023, n. 162 stabilisce che, sulla base degli accordi sottoscritti, con delibera del CIPESS si provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore di ciascuna regione o provincia autonoma e che a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione;

Richiamate:

- la delibera di Giunta regionale del 4 dicembre 2023, n. 1471 che approva l'Accordo per la coesione (Accordo) - sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente di Regione Lombardia - che, nell'ambito del totale delle risorse destinate alla copertura finanziaria, precisa che l'importo di risorse FSC 2021-2027 pari a euro 315.662.128 è destinato al cofinanziamento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- la delibera CIPESS del 23 aprile 2024 n. 23, avente ad oggetto «Regione Lombardia – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e) della L. n. 178/2020 e s.m.i.», di assegnazione alla Regione Lombardia delle risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'art.1, comma 178, lett. e), della l. n. 178/2020 e s.m.i. per un importo di euro 1.025.105.778,84, di cui euro 315.662.128,50 per cofinanziamento PR 2021-2027, registrata in data 4 luglio con il numero di registrazione 940;

Visti altresì:

- il decreto 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) per il PR-FESR 2021-2027, aggiornato con decreto 9743 del 27 giugno 2024;
- il decreto n. 16577 del 18 novembre 2022, che approva le «Brand guidelines FESR 2021-2027», modificato con decreto n. 2572 del 14 febbraio 2024 che approva il «Programma Brand Book PR FESR 2021-2027» recanti indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e s.m.i.;

Vista la legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 sulle «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'art. 3 «Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività» e s.m.i.;

Richiamata la delibera del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023 che approva il Programma Regionale di Sviluppo sostenibile della XII Legislatura (PRSS);

Rilevato che:

- con d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- tra i compiti del Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con il decreto n. 12776 del 9 settembre 2022 e s.m.i., sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Considerato che:

- nell'ambito del PR FESR 2021-2027, all'interno dell'Asse I - Obiettivo Specifico RSO1.3. «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)», l'azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» prevede interventi:
 - a sostegno alle esigenze di modernizzazione e adeguamento delle imprese, sotto il profilo degli investimenti in macchinari e attrezzature e consulenze specialistiche e strategiche, anche nell'ottica del miglioramento delle prestazioni ambientali, dell'uso efficiente delle risorse e

della valutazione della circolarità e sostenibilità di processi e prodotti, e delle nuove competenze;

– di sviluppo e adattamento di modelli di produzione, commercio e logistica e servizi efficienti e sostenibili, anche attraverso interventi di integrazione tra sistemi e le nuove tecnologie e investimenti per favorire la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti nelle imprese e la transizione verso modelli di business green anche con il sostegno all'adozione di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001/EMAS) e ISO 50001;

- nella seduta del 29 settembre 2022 il Comitato di sorveglianza del PR-FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione da applicarsi all'azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR 2021-2027;
- con procedura scritta avviata con nota prot. A1.2024.0089376 dell'8 febbraio 2024 e chiusa con nota prot. A1.2024.0330358 del 3 giugno 2024 il Comitato di sorveglianza del PR-FESR 2021-2027 ha approvato il criterio di ammissibilità specifica «Verifica climatica, in linea con le relative Linee guida nazionali», da aggiungere a quelli precedentemente approvati;

Richiamata la d.g.r. del 17 luglio 2023, n. XII/689, «2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.1- Asse 1 – Azione 1.3.3 Sostegno agli investimenti delle PMI – «Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design» – Approvazione dei criteri», con una dotazione iniziale di 2ML di euro sull'annualità 2024, che:

- approva i criteri generali di un Programma in due fasi: la prima di selezione di acceleratori d'impresa che propongono un percorso di accelerazione pensato per le PMI della moda e del design (Fase 1), la seconda di selezione di PMI interessate a ricevere un sostegno per la partecipazione a un percorso tra quelli selezionati nella prima fase (Fase 2)
- prevede che la dotazione finanziaria possa eventualmente essere utilizzata per un rifinanziamento del programma e/o per il finanziamento di «una seconda edizione» del percorso di accelerazione;
- demanda alla Direzione Turismo, marketing territoriale e moda l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'intervento sulla base dei criteri di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

Dato atto che, in attuazione della d.g.r. n. 689/2023, l'ufficio competente:

- con decreto n. 13953 del 20 settembre 2023, ha approvato la Manifestazione di Interesse, relativa alla Fase 1 del Programma, per la selezione di soggetti con esperienza almeno biennale nell'organizzazione di percorsi di accelerazione interessati a partecipare al Programma;
- con decreto n. 20038 del 13 dicembre 2023, ha selezionato gli acceleratori che hanno proposto i seguenti percorsi: Design Momentum e Artigiani 4.0;
- con decreto n. 1628 del 26 gennaio 2024, ha approvato il Bando per la selezione delle PMI dei settori moda e design interessati al sostegno per la partecipazione ad un percorso tra quelli selezionati nella prima fase;
- con decreto n. 7620 del 20 maggio 2024 ha associato le PMI di Fase 2 al percorso di accelerazione scelto e con decreto n. 13583 del 13 settembre 2024 ha concesso loro i contributi;

Preso atto che, l'importo complessivamente concesso a valere sul Programma di accelerazione è pari a euro 648.640,00 e che, rispetto alla dotazione iniziale, residuano euro 1.351.360,00;

Dato atto che, in occasione della manovra di assestamento di bilancio per l'annualità 2024, le risorse destinate alla presente iniziativa sono state riprogrammate nell'annualità 2026;

Dato atto che la copertura finanziaria per la presente iniziativa, pari a euro 1.351.360,00, è disponibile sui capitoli di spesa n. 7.01.203.15652, 7.01.203.15653 e 7.01.203.16638, annualità 2026;

Considerati i positivi risultati presentati in occasione dei momenti di restituzione previsti a metà dei percorsi di accelerazione finanziati e la diffusione dell'iniziativa che ha mantenuto vivo l'interesse da parte degli stakeholder dei settori moda e design;

Ritenuto, pertanto, opportuno avviare una seconda edizione della Fase 2 del Programma per il finanziamento di ulteriori «classi» di PMI della moda e del design, interessate a partecipare a uno dei percorsi selezionati;

Dato atto che i soggetti beneficiari saranno selezionati e i contributi concessi ed erogati secondo i criteri esposti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della d.g.r. 689/2023;

Dato atto, inoltre, che il termine di decorrenza di 15 mesi entro i quali concludere il progetto, di cui all'allegato A alla d.g.r. sopra richiamata, deve intendersi, con riguardo alla seconda edizione della Fase 2 del bando, a partire dalla di pubblicazione sul BURL della concessione dei contributi sull'edizione in argomento;

Dato atto, inoltre, che l'iniziativa non rientra nell'ambito di applicazione del criterio di ammissibilità specifica, relativo «Verifica climatica per la sola resilienza da applicare limitatamente agli interventi di costruzione di nuovi edifici o «ristrutturazione importante» di edifici esistenti, come definiti dagli indirizzi nazionali» in quanto non si prevede l'investimento in infrastrutture (ex art. 5 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1058), in linea con l'allegato «Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento» agli Indirizzi del dipartimento per le politiche di coesione;

Dato atto che la d.g.r. n. 689/2023 stabilisce che i contributi sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, così come prorogato al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972, e di suoi eventuali aggiornamenti e integrazioni, relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che con decreto del direttore generale n. 20605 del 21 dicembre 2023 sono state recepite le disposizioni applicative di cui Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, per i contributi che saranno concessi in relazione alle misure agevolative di competenza della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda;

Dato atto, pertanto, che i contributi, diversamente da quanto disposto dalla la d.g.r. n. 689/2023, saranno concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e, in particolare, degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che la concessione delle agevolazioni non sarà rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori, laddove previsto dalle rispettive delibere istitutive;

Dato atto, inoltre, che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:

- di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- di non essere sottoposto a procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Dato atto che i contributi non saranno erogati alle imprese che al momento della domanda di erogazione non sono in possesso della sede operativa sul territorio lombardo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale «de minimis» disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale «de minimis» ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro nazionale aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, marketing territoriale, in particolare, in ordine:

- al corretto utilizzo del Registro nazionale aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8-9 e ss.;
- alla verifica nel Registro nazionale aiuti, ai fini della con-

cessione;

Richiamato, rispetto alla suddetta iniziativa, il parere favorevole, rilasciato nella seduta del 14 novembre 2023, del Comitato di valutazione degli aiuti di stato disciplinato dal decreto del segretario generale n. 15026 dell'8 novembre 2021, ai sensi della d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 e successivamente dal decreto del segretario generale 10 giugno 2024, n. 8804, ai sensi della d.g.r. 20 maggio 2024, n. 2340 – allegato B;

Acquisito il parere favorevole:

- del Comitato di coordinamento della programmazione europea nella consultazione scritta conclusasi il 22 gennaio 2025;
- dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 con nota prot. n. R1.2025.0000356 del 28 gennaio 2025;

Vista la comunicazione del 21 gennaio 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. del 29 maggio 2017, n. XII/6642 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di approvare il bando «Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design – II edizione FASE 2» così come da allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- I Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria, www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il bando «Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design – II edizione Fase 2» così come da allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a euro 1.351.360,00 è disponibile sui capitoli di spesa n. 7.01.203.15652, 7.01.203.15653 e 7.01.203.16638, annualità 2026;

3. Di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e, in particolare, degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria http://www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it.

La dirigente
Antonella Prete

——— • ———

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027
ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"

AZIONE 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI

BANDO

Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design
II EDIZIONE - FASE 2

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

B.1.a. Fonte di Finanziamento

B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione (Regime di Aiuto)

B.1.c. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Durata dei progetti

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

C.3.b Verifica di ammissibilità

C.3.c Valutazione delle domande di adesione

C.3.d Criteri di valutazione

C.3.e Integrazione documentale

C.3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

C.4.b Erogazione dell'agevolazione

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

C.4.d Variazioni e rideterminazione dei contributi

D.DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Proroghe dei termini

D.4 Ispezioni e controlli

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del Procedimento

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Clausola Antitruffa

D.11 Definizioni e glossario

D.12 Allegati

ALLEGATO 1 MODULO INFORMATIVO PER DICHIARAZIONE DE MINIMIS

ALLEGATO 2 RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

ALLEGATO 3 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 4 FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA

ALLEGATO 5 SCHEMA DEL MODULO DI DOMANDA

ALLEGATO 6 SCHEDA PROGETTO

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'intervento intende incentivare nuove modalità di collaborazione e la creazione di legami strutturati tra acceleratori e le realtà dei settori moda e design, che operano nelle filiere del Made in Italy e contribuiscono, con il loro patrimonio unico di conoscenze, tradizioni e saperi allo sviluppo e all'attrattività del territorio lombardo. Il programma è strutturato in due fasi.

Il presente "Bando Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design" – II edizione Fase 2 (di seguito, per brevità, Bando) è rivolto alle PMI dei settori moda e design che vogliono presentare domanda di contributo per partecipare ad uno dei percorsi di accelerazione proposti da Regione Lombardia, selezionati nella fase 1 del programma stesso.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa europea:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e, in particolare, gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Normativa nazionale:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", e in particolare il Capo III "Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti" e il capo IV "Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti";
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 che approva il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, nelle more dell'approvazione di un regolamento specifico per la programmazione 2021/2027.

Normativa regionale:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" e s.m.i;
- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", ed in particolare l'art. 3 "Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività";
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 con cui Regione Lombardia ha aggiornato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 ONU, e la documentazione relativa alla procedura VAS del Programma FESR 2021-2027 resa coerente con la stessa;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C (2022) 5671 del 01 agosto 2022 (per brevità anche "PR FESR 2021-2027") e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XII / 3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final, del 18 settembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma "PR Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia;
- il Decreto n. 2572 del 14 febbraio 2024 che approva il "Programme Brand Book PR FESR 2021-2027" recanti indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'unione europea;
- la Delibera di Consiglio Regionale 20 giugno 2023, n. XII/42 che ha approvato il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII legislatura (PRSS);
- la Delibera di Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. XII/689 che approva i criteri attuativi del presente Bando;

- il Decreto 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di gestione e controllo (SI-GECO) per il PR-FESR 2021-2027, aggiornato con decreto 9743 del 27 giugno 2024;
- il Decreto n. 13953 del 20 settembre 2023 di approvazione della Manifestazione di Interesse relativa alla Fase 1 del presente Programma.
- Il Decreto n. 20038 del 13/12/2023 di selezione dei 2 soggetti con esperienza almeno biennale nell'organizzazione di percorsi di accelerazione.

Per quanto non previsto dal presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione e/o dell'entrata in vigore di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono partecipare le PMI (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) in forma singola che alla data di presentazione della domanda di contributo:

- hanno una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarano l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la richiesta di erogazione del contributo;
- risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale).

Sono esclusi i soggetti che:

- sono attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021;
- rientrano, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- non risultano in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- risultano beneficiari nella procedura relativa alla fase 1, approvata con decreto 13953/2023, e nella fase 2, approvata con decreto 1628/2024;

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a euro 1.351.360,00 (un milionetrecentocinqunatunmilatrecentosessanta/00), corrispondente alle risorse residuanti dalla complessiva dotazione pari a € 2ML stanziata con DGR n. 689/2023.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.

B.1.a. Fonte di Finanziamento

Il contributo è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia a valere su:

- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- Risorse statali per il 42%;
- Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il 18%.

B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione (Regime di Aiuto)

Il contributo è pari all'80% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 25.000,00.

I contributi sono concessi ed erogati sulla base del Regolamento de minimis n. 2831/2023 del 13 dicembre2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e, in particolare, degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizione ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

La concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par.1 e 2 del Reg. UE 2831/2023;
- alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare € 300.000,00 nell'arco di tre anni. Il periodo di tre anni è da considerarsi su base mobile, rispetto al momento della concessione.
- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

– In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

L'agevolazione è cumulabile - nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "De Minimis" (art. 5 – cumulo).

È richiesta, prima di concedere l'aiuto una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, sui soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo, conformemente a quanto previsto dall'art.2.2, lett. c) e d), del regolamento (UE) n. 2831/2023, al fine di verificare qualsiasi altro aiuto «de minimis» a norma del Regolamento (CE) n. 2831/2023 o di altri regolamenti «de minimis», ricevuto dall'impresa unica nei tre anni. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento «de minimis» saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4.

I soggetti richiedenti dovranno, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti:

– di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE) 2831/2023;

– di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

B.1.c. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili i costi per la partecipazione ad almeno 9 mesi del percorso di accelerazione come di seguito individuati:

a) costi diretti per la partecipazione al programma di accelerazione, al netto di IVA, fatturati dall'acceleratore a prezzi di mercato;

b) costi indiretti, pari al 2% dei costi sostenuti in relazione alla voce di costo a), attribuiti in modo forfettario al progetto, ai sensi dell'art. 54 lettera a) del Regolamento UE n. 1060/2021.

Non sono ammesse le spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società appartenenti all'impresa unica e/o con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in

cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).

In ogni caso gli importi erogabili sono assegnati nei limiti indicati nella seguente tabella:

CONTRIBUTO IN % SU SPESE AMMISSIBILI	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
80%	€ 25.000,00

BOX RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CUI ALLA LETTERA a) DEL PARAGRAFO B.1.c.

1. Il soggetto beneficiario, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo www.bandi.regione.lombardia.it, può in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento nella sezione fatture, esterna al bando e alla pratica di riferimento.

2. Ai fini della richiesta di erogazione del contributo a saldo, il soggetto beneficiario potrà accedere alla pratica di riferimento collegando in un secondo momento i giustificativi di spesa e di pagamento, presenti nella sezione esterna fatture, alla voce di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo B.1.c.

3. Ai fini della rendicontazione si precisa che:

a) le spese sono ammissibili solo se riferite al progetto, ossia relative al periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda alla data di termine del progetto;

b) tutti i giustificativi di spesa devono:

i. essere emessi nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda ed entro la data di termine del progetto;

ii. essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della richiesta di erogazione (ovvero al massimo entro i 90 giorni successivi alla data di termine del progetto);

c) sono considerate ammissibili spese sostenute per la partecipazione ad almeno 9 mesi del percorso di accelerazione, fatturate dall'acceleratore a prezzo di mercato.

Le spese ammissibili si intendono computate al netto di I.V.A. o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'I.V.A. sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti stessi sono assoggettati.

4. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese devono:

- essere chiaramente imputate al singolo soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal singolo soggetto beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al soggetto beneficiario);
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti, incluse le norme applicabili sugli Aiuti di stato;
- essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica, fiscale e contributiva;
- le spese ammissibili devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede operativa attiva in Lombardia;
- essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente "quietanzati", ossia accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente e inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;

- essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono presentare la dicitura "PR FESR 2021-2027 – Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia, non appena disponibile. In caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere apposta nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa.

 Per le spese sostenute prima della comunicazione del CUP il soggetto beneficiario dovrà riportare il codice CUP nella quietanza; in alternativa il fornitore deve inviare un'integrazione elettronica allo SDI (sistema di interscambio) dell'Agenzia delle Entrate predisponendo un documento da allegare alla fattura in questione. Tale documento deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione (Codice CUP) sia gli estremi della fattura stessa. In fase di rendicontazione dovrà essere allegato, oltre alla fattura, il documento integrativo trasmesso allo SDI. In caso di impossibilità a dar seguito alla comunicazione telematica di rettifica tramite lo SDI o all'inserimento del CUP nella quietanza, indicare in fattura e/o in quietanza l'ID identificativo univoco della domanda di contributo o compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000 circa l'afferenza della fattura al relativo CUP.
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento già avvenuto del denaro tra beneficiario e i fornitori);
 - il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario). In caso di utilizzo di carte di credito sarà necessario allegare in rendicontazione anche l'estratto conto delle stesse;
 - l'estratto conto da cui risulti l'addebito e i titoli attestanti il pagamento devono mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:

- compensazione di crediti e debiti, anche nel caso di compensazione parziale;
- pagamento in contanti, anche nel caso di pagamento parziale;
- pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti del soggetto beneficiario, anche nel caso di pagamento parziale.

Inoltre, si specifica che:

- i soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate;

- qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese (per es. francese o tedesco), dovrà essere allegata una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario.

5. Documentazione elettronica da allegare e imputare sul Sistema Informativo

In fase di rendicontazione il soggetto beneficiario dovrà:

- indicare sul Sistema Informativo i dati e le informazioni inerenti ai giustificativi di spesa, quali: numero fattura, data fattura, denominazione fornitore, importo totale fattura, importo imponibile, importo I.V.A., dichiarazione sul fatto che l'I.V.A. sia o meno recuperabile, data pagamento, modalità di pagamento importo del pagamento;
- allegare la fattura per la partecipazione al percorso di accelerazione assegnato;
- allegare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento e l'estratto conto, completo della prima pagina da cui sia rilevabile l'intestatario del conto corrente, che ne evidenzi l'addebito (in unico file in formato elettronico con estensione .pdf).

6. Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario:

Dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa:

- preventivi, contratti, ordini, conferme firmate per accettazione, con descrizione della prestazione e con indicazione del relativo costo;
- fattura del fornitore/venditore con la descrizione del servizio erogato;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- copia delle scritture contabili.

B.2 Progetti finanziabili

Il Bando **finanzia progetti di partecipazione di almeno 9 mesi a un percorso di accelerazione.**

Sono ammissibili fino a 2 candidature, in ordine di preferenza, ai percorsi di accelerazione selezionati da Regione Lombardia nella Fase 1 del Programma e pubblicizzati sul sito istituzionale di Regione Lombardia al link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese+della+Moda+e+del+Design/acceleratori-fase2/acceleratori-fase2.

Ciascuna PMI richiedente potrà beneficiare del **contributo per la partecipazione a un solo percorso** tra quelli a cui si è candidata. Il percorso deve inoltre:

- prevedere un evento pubblico per la valorizzazione dei percorsi di innovazione e trasformazione digitale, nonché per la disseminazione dei risultati raggiunti;

− prevedere un momento di restituzione dei risultati a circa metà del percorso di accelerazione.

B.2.a Durata dei progetti

La data di avvio del progetto coincide con quella della richiesta di contributo.

Il progetto deve concludersi entro 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione dei contributi.

Nel periodo di svolgimento del progetto deve essere prevista la partecipazione ad almeno 9 mesi del percorso di accelerazione, a cui attengono le relative spese ammissibili.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo per l'adesione ad un percorso di accelerazione:

dalle ore 10.00 del 19 febbraio 2025 ed entro le ore 12.00 del 31 marzo 2025

esclusivamente in forma telematica accedendo alla piattaforma Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica.

La mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione costituisce causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione al Bando.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Per presentare la domanda di adesione, ciascun soggetto deve avere un profilo attivo nella piattaforma.

L'accesso alla piattaforma informativa Bandi e Servizi di Regione Lombardia è consentito solo mediante autenticazione via SPID, CNS o CIE. La modalità di accesso tramite username e password è riservata esclusivamente agli utenti stranieri, non dotati di codice fiscale Italiano.

Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi e Servizi, solo nel caso in cui il rappresentante legale del soggetto non possegga codice fiscale italiano;
- provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito;
- attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

È necessario che nella domanda sia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti al Bando.

Con riferimento al progetto il soggetto è tenuto a presentare, pena l'inammissibilità:

1. **Domanda di adesione**, contenente la candidatura a uno o più percorsi di accelerazione e completa dei relativi allegati;
2. Le informazioni necessarie ai fini del rilascio del **Codice Unico di Progetto (CUP)**;
3. **Scheda progetto** contenente la descrizione dell'attività svolta dalla PMI richiedente in relazione ai settori moda e design, le prospettive di sviluppo competitivo che la stessa intende raggiungere, la coerenza con il/i percorso/i di accelerazione selezionato/i.

La domanda di adesione include le seguenti specifiche attestazioni, rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente:

1. La dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, per i richiedenti non soggetti agli obblighi contributivi;
2. La dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", rilasciata su presa visione delle indicazioni per la compilazione di cui all'Allegato 1;

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). L'accertata irregolarità, oltre a costituire motivo di inammissibilità al contributo, impone, in fase di erogazione, la trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza, per il versamento agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-biscustomer).

Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente, così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti sopra descritti il sistema non richiede la firma digitale della domanda di adesione. Il richiedente potrà scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e archiviato nel fascicolo di Progetto.

Qualora la compilazione della domanda sia effettuata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, a seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema, e riallegarlo su Bandi e Servizi, previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda di adesione deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o pari ad altro valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID, Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di adesione dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972, ovvero ai sensi di eventuali leggi speciali, secondo le indicazioni dell'Allegato B art. 16; L. n. 427/93, art. 66.6 bis, ovvero L. 266/1991, art. 8 "Applicazione dell'imposta di bollo".

Le domande sono protocollate elettronicamente; la procedura di protocollazione si formalizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della procedura, solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda di adesione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda di adesione, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Le domande di adesione trasmesse con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Bando, sono considerate irricevibili. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La procedura utilizzata è di tipo valutativo, previa istruttoria formale.

L'istruttoria – formale e di merito – è effettuata sulla piattaforma Bandi e Servizi.

Le domande formalmente ammissibili vengono sottoposte alla successiva fase di istruttoria di merito, condotta dal Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi, in coerenza con la Sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 di Regione Lombardia, in ultimo aggiornato con D.G.R. n. XII/3837 del 31 gennaio 2025.

L'agevolazione è infine concessa con decreto dal Responsabile unico del procedimento.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

Le domande sono sottoposte ad un'istruttoria formale da parte degli uffici regionali; quelle che superano l'istruttoria formale sono esaminate dal Nucleo di Valutazione (NdV).

Il procedimento di istruttoria delle domande, sia formale sia tecnica, si conclude entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione della candidatura ai progetti selezionati, con il decreto di concessione del contributo.

L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni comporta la sospensione dei citati termini di conclusione del procedimento, fino alla data di protocollo della relativa risposta.

C.3.b Verifica di ammissibilità

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di adesione, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande sono ritenute "formalmente ammissibili" a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- rispetto dei termini per l'invio della domanda;
- regolarità formale, completezza della documentazione allegata e relativa conformità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese;
- sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

Le domande di agevolazione con uno o più documenti di cui all'articolo C.1 allegati ma parzialmente compilati accedono al soccorso istruttorio.

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dai Soggetti Richiedenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 è sottoposta a controlli a campione in misura non inferiore al 20%; costituisce deroga all'esecuzione del controllo a campione la eventuale presentazione di reclami, esposti o segnalazioni di irregolarità, a seguito delle quali la verifica delle dichiarazioni è da effettuarsi obbligatoriamente.

C.3.c Valutazione delle domande di adesione

Conclusa la fase di istruttoria formale, la fase di istruttoria di merito è condotta dal Nucleo Tecnico di Valutazione di cui all'art. C.2.

La proposta dell'elenco delle PMI associate a ciascun percorso di accelerazione, approvata dal Nucleo di Valutazione è rimessa al responsabile del procedimento per la fase di concessione.

C.3.d Criteri di valutazione

La valutazione di merito delle domande di adesione è svolta sulla base della documentazione presentata. Tale valutazione sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione (NdV).

Indipendentemente dal codice di attività (ATECO) del soggetto richiedente, **al NdV è**

demandata in primis la verifica sulla riconducibilità dell'attività del soggetto ai settori della moda e del design, anche in relazione all'introduzione di elementi innovativi che ne possano caratterizzare lo sviluppo e il cambiamento.

I soggetti richiedenti dovranno avere cura di argomentare la coerenza del proprio percorso di crescita, in relazione a ciascuno dei percorsi di accelerazione a cui si candida.

La valutazione delle domande di adesione viene svolta dal NdV sulla base dei criteri, riferiti all'ambito di seguito riportato, per ciascuno dei percorsi di accelerazione a cui il soggetto richiedente si è candidato:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	ESITO
QUALITÀ DELL'OPERAZIONE *capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita*	Capacità del percorso di accelerazione di generare effetti in termini di rilancio e/o di resilienza, in coerenza con le prospettive di sviluppo competitivo del soggetto richiedente.	SÌ/NO
	Capacità di creare nuove relazioni e/o di consolidare quelle esistenti, di ampliare le filiere della moda e del design, in coerenza con l'attività svolta dalla PMI.	SÌ/NO
	Capacità del percorso di valorizzare gli aspetti di sostenibilità della filiera della moda e del design (sostenibilità ambientale, etico/sociale; modelli di produzione, gestione e business che supportino la circolarità e la resource efficiency);	SÌ/NO

Per essere ammessi all'agevolazione i soggetti devono conseguire esito positivo (SÌ) per tutti gli indicatori previsti dai criteri.

C.3.e Integrazione documentale

Ferma restando la documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda di adesione di cui al paragrafo C.1, l'Amministrazione, in fase di istruttoria formale e di merito, si riserva di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari.

In particolare, con riferimento alla documentazione finalizzata alla valutazione di merito di cui al paragrafo C.3.d, la stessa potrà, su richiesta del NdV, essere oggetto di richiesta di chiarimenti, ma non potrà in alcun modo essere integrata.

In ogni caso, le informazioni e i documenti dovranno essere resi nei termini indicati dall'Amministrazione nella richiesta di integrazione, e comunque entro e non oltre dieci giorni solari e consecutivi. In caso di richiesta di chiarimenti e di integrazione, i termini ai fini dell'espletamento dell'istruttoria ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione.

La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine fissato nella richiesta di integrazione potrà costituire causa di non ammissibilità della domanda di adesione.

C.3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito delle risultanze istruttorie approvate dal Nucleo di valutazione, il responsabile del procedimento per la fase di concessione procede alla redazione dell'elenco dei progetti ammissibili, per i quali opera la verifica in tema di regolarità contributiva (laddove applicabile) e la verifica circa la capienza della soglia del regime di aiuto.

In caso di superamento del massimale previsto dal regime de minimis, il responsabile del procedimento per la fase di concessione procede alla rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore delle spese ammissibili presentate. In caso di massimale ancora disponibile al momento della concessione pari a zero, il responsabile del procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.

Successivamente a tali verifiche, il responsabile del procedimento per la fase di concessione procede all'adozione degli atti di concessione del contributo e di associazione delle PMI richiedenti al percorso di accelerazione assegnato.

L'esito della selezione delle domande di adesione ammesse sarà pubblicato sul BURL, sul sito www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito www.fesr.regione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL della concessione del contributo, il soggetto beneficiario deve comunicare l'accettazione dell'agevolazione assegnata, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi.

La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione.

C.4.b Erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avverrà a saldo, a seguito della ricezione della rendicontazione delle spese sostenute da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto.

In ogni caso, l'erogazione avverrà a fronte della validazione delle spese e della valutazione finale positiva dei risultati di progetto, da effettuarsi entro **80 giorni** dalla presentazione della richiesta di erogazione, salvo richiesta di integrazioni/chiarimenti.

Regione Lombardia procede alle erogazioni previa verifica d'ufficio:

- della presenza della sede operativa in Lombardia attiva;
- della regolarità contributiva (DURC); il documento in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, una Relazione finale che attesti gli impatti positivi del percorso di accelerazione sulla competitività dell'impresa e la documentazione indicata nel Box Rendicontazione delle spese.

A chiusura della fase di rendicontazione finale, al soggetto beneficiario viene richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'agevolazione e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato (questionario di customer satisfaction), disponibile sul sistema informativo.

C.4.d Variazioni e rideterminazione dei contributi

Eventuali **modifiche riguardanti il soggetto richiedente** devono essere comunicate all'Amministrazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, così come ogni altra variazione di elementi costitutivi e/o caratteristiche del soggetto o di persone fisiche ad essi connessi. A solo titolo esemplificativo: variazione della ragione sociale, della compagine sociale, della rappresentanza legale, dell'amministratore unico e/o di consiglieri e sindaci.

Non è considerata una variazione di progetto la rendicontazione parziale delle spese previste dal progetto presentato e ammesso all'agevolazione.

In caso di rendicontazione parziale delle spese ammesse all'agevolazione e/o di minori spese validate, il Responsabile del Procedimento procederà a rideterminare il contributo concesso.

Eventuali incrementi delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa.

In sede di controlli ex post, si procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa qualora non sia accertata la regolarità della realizzazione dei Progetti.

D.DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Ai fini della concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto, il Soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli specifici obblighi di seguito riportati, nonché degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa che regola i fondi SIE e, in particolare:

- al rispetto di tutte le condizioni previste nel Bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- a conservare, per un periodo di almeno 5 anni, decorrente dal 31 dicembre dell'anno del provvedimento di erogazione del saldo finale, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

- a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni previste al paragrafo C.4.d;
- ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- a collaborare in eventuali attività volte all'analisi dell'impatto della misura nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli progetti finanziati, oltre che in attività orientate alla valorizzazione dei risultati;
- a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;
- ove applicabile, a rispettare quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni dall'art. 65 Regolamento (UE) n. 1060/2021[1];
- a dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, rispetto al fatto che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021, nonché secondo le modalità allo scopo individuate da Regione Lombardia, prevedendo in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato l'indicazione che "il progetto è stato cofinanziato a valere sulle risorse PR FESR 2021-2027". Nello specifico, il beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica contenente i tre emblemi istituzionali disponibile al seguente link:
 https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma;
- il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
- laddove applicabile, indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 (articolo 1, commi 125-129).

D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il beneficiario è dichiarato decaduto dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. mancanza di sede operativa attiva in Lombardia al momento della richiesta di erogazione del contributo;
2. impossibilità a concludere il percorso di accelerazione a seguito di cessazione dell'attività in caso di assoggettamento, nel periodo di accelerazione e prima della richiesta dell'erogazione del saldo del contributo, a procedure concorsuali, ivi inclusa,

[1] l'applicabilità dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 è valutata in relazione alla definizione di "investimenti produttivi", riportata nel paragrafo D.11 del presente bando; a solo titolo esemplificativo, potrebbe rilevare in tal senso la capitalizzazione delle spese oggetto del contributo, secondo i principi della disciplina civilistica.

ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del singolo beneficiario.

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il contributo è revocato nei seguenti casi di:

1. mancata accettazione o rinuncia al contributo concesso;
2. mancata partecipazione al percorso di accelerazione, fruizione parziale o non coerente, nel contenuto e negli obiettivi, rispetto a quanto presentato in fase di adesione.

Al soggetto beneficiario, inoltre, è revocato totalmente o parzialmente il beneficio del contributo qualora, successivamente alla conclusione del percorso, si verifichi una delle seguenti eventualità:

- i Soggetti Beneficiari non conservino, per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno di emanazione del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- mancato rispetto di quanto previsto in termini di stabilità delle operazioni al paragrafo D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
- qualora non vengano consentiti i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;

A fronte dell'intervenuta revoca o decadenza dal beneficio del contributo, i singoli beneficiari sono tenuti a restituire il contributo, aumentato degli interessi legali maturati a partire rispettivamente dalla data della revoca o dalla data di erogazione del contributo.

Inoltre, in assenza di azioni correttive, potrà essere parzialmente revocato il contributo qualora non sia data evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, del fatto che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 50, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Le modalità e le tempistiche di restituzione del contributo revocato saranno definite nel provvedimento di revoca o di decadenza del responsabile del procedimento competente.

D.3 Proroghe dei termini

La richiesta di proroga dei termini di progetto non può essere richiesta dal soggetto beneficiario del presente bando.

D.4 Ispezioni e controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, a fornire

dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, dalla Commissione Europea, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto e gli impatti trasversali generati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g, della L.R. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie);
- Numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni;
- Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari).

D.6 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Marketing territoriale e grandi eventi, appartenente alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di erogazione è il Dirigente pro-tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni, dei controlli e risorse umane, appartenente alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente Bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il testo del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it, nonché sul sito internet di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it), sul sito della Direzione Turismo, marketing territoriale e moda e sul sito Amministrazione Trasparente.

Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi al presente Bando possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: marketingterritoriale@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012, n.1, si rimanda alla Scheda informativa*, di seguito riportata:

TITOLO	PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE PER LE PMI DELLA MODA E DEL DESIGN - II EDIZIONE - FASE 2
DI COSA SI TRATTA	Sostegno alla partecipazione a percorsi di accelerazione per accompagnare nei processi di crescita competitiva e di transizione digitale le PMI, operanti in Lombardia nei settori della moda e del design.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia (o con l'intenzione di costituirne una prima della richiesta di erogazione del contributo), regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 1.351.360,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, il contributo è pari all'80% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di euro 25.000,00.
REGIME DI AIUTO DI STATO	I contributi saranno concessi: – Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo); – Qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4.
PROCEDURA DI SELEZIONE	L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa, previa istruttoria formale. Le domande di adesione formalmente ammissibili vengono sottoposte ad un'istruttoria tecnica e valutate da un apposito Nucleo.
DATA DI APERTURA	**ore 10.00 del 19 febbraio 2025**
DATA DI CHIUSURA	**ore 12.00 del 31 marzo 2025**
COME PARTECIPARE	La domanda di adesione al Bando deve essere presentata dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite il sistema Bandi e Servizi come indicato nel Bando.

CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia, anche su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Regione Lombardia
Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda
U.O. Marketing Territoriale, Moda e Design
PEC: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- 0,10 euro per ciascun foglio per la copia cartacea costa (formato A4);
- 2,00 euro per la riproduzione su supporto informatico dell'interessato;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

D.10 Clausola Antitruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare

direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Bando.

D.11 Definizioni e glossario

Ai fini del presente atto si intende per:

- "**Agevolazione**": contributo concesso ed erogato ai sensi del presente Bando;
- "**Avvio del Progetto**": la data di inizio progetto che coincide con la data di invio al protocollo della richiesta di contributo;
- "**Bando**": il presente bando, con i relativi allegati;
- "**Bandi e Servizi o Sistema informativo**": la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
- "**Firma elettronica**": ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
- **"Investimenti produttivi"**: gli investimenti in capitale fisso o in attivi immateriali per le imprese, usati per la produzione di beni e servizi, contribuendo così agli investimenti lordi e all'occupazione (vedi Relazione speciale n. 8/2018 della Corte dei conti europea in tema di durabilità degli investimenti produttivi https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/project-durability-8-2018/it/).
- "**Percorso di accelerazione**": il percorso attivato a favore delle PMI della moda e del design e selezionato da Regione Lombardia nella Fase 1 del presente Programma;
- "**PMI**": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
- "**Programma di accelerazione**": l'insieme delle due fasi, la prima relativa alla manifestazione di interesse rivolta agli acceleratori e la seconda rappresentata dal presente Bando; il Programma termina il 21/03/2025 ed è possibile da parte dell'acceleratore richiederne una proroga di massimo 3 mesi;
- "**Sede operativa**": qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il progetto di cui all'articolo B.2 del presente Bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente Bando;

- "**Soggetto beneficiario**": il soggetto destinatario dell'agevolazione concessa a valere del presente Bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione della domanda di contributo, viene ammessa ad agevolazione;
- "**Soggetto richiedente**": ogni PMI che abbia presentato domanda di partecipazione al presente Bando;
- "**Spesa effettivamente sostenuta**": la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato, a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario;
- "**Termine del progetto**" (data prevista): la data di termine del progetto è automaticamente attribuita dal sistema informatico ed è calcolata sommando 15 mesi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione.

D.12 Allegati

- ALLEGATO 1 MODULO INFORMATIVO PER DICHIARAZIONE DE MINIMIS
- ALLEGATO 2 RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI
- ALLEGATO 3 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ALLEGATO 4 FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA
- ALLEGATO 5 SCHEMA DEL MODULO DI DOMANDA
- ALLEGATO 6 SCHEDA PROGETTO

ALLEGATO 1 MODULO INFORMATIVO PER DICHIARAZIONE DE MINIMIS

MODULO INFORMATIVO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023

L'impresa richiedente, candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»,* **è tenuta a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.– che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'arco di tre anni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni, **non superi i massimali stabiliti** dal Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *«de minimis»* si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dal richiedente**, ma **anche da tutte le imprese** a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' "impresa unica", salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica[2].

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:*

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

[2] Reg(UE)2023/2831 considerando (4): Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento(6). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

*il lavoratore autonomo viene assimilato alla definizione di impresa secondo la normativa comunitaria in quanto svolge attività economica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *«de minimis»* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

I casi sono disciplinati all'art.3 par 8 e 9 del RegUE)2023/2831 che citano:

8. *In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.*

9. *In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.*

Pertanto, nel caso in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Nel caso in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg (UE)2023/2831) l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito.

Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Si intende richiamare l'attenzione dei beneficiari sulla eventuale necessità potenzialmente a loro favore nel fornire informazioni che potrebbero quindi impattare sia sulla definizione del perimetro di impresa risultante in RNA sia rispetto alla corretta imputazione dei contributi deminimis o altri aiuti che potrebbero essere stati imputati diversamente tra imprese in forza degli atti/accordi all'interno delle operazioni societarie straordinarie, dato che questi accordi potrebbero non essere conosciuto/registrati in tempo reale in RNA

Sezione C: Campo di applicazione

Se il richiedente opera sia in settori ammissibili all'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento n. (UE)2023/2831 (articolo 1, par.1) e s.m.i., sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Il Reg(UE)2023/2831 all'art.5 stabilisce le regole di cumulo e recita come segue:

1. *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.*

2. *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.*

3. *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.*

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *«de minimis»* con altri aiuti di Stato e gli aiuti *«de minimis»* sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in *«de minimis»*.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se** ed **eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella della sezione d dovrà pertanto essere indicata l'intensità d'aiuto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto finanziato in valore assoluto.

Si intende evidenziare al beneficiario che Regione Lombardia, ai fini della istruttoria nel presente bando, non può formalmente tenere conto di **eventuali sgravi richiesti dall'impresa beneficiaria alle Amministrazioni centrali, ma ancora non registrate** da queste ultime in forza dell'art. 10 del DM 115/2017; pertanto, ogni eventuale successiva conseguenza giuridica in ambito fiscale derivante dalla concessione dell'aiuto della presente misura regionale e che comporti la saturazione del plafond disponibile prima della registrazione dell'aiuto fiscale statale non è imputabile a Regione Lombardia. Si invitano comunque i beneficiari a tenere conto di tale eventualità sotto la propria responsabile valutazione.

Inoltre, ai fini dell'istruttoria del presente bando, Regione Lombardia non può formalmente tener conto di eventuali **aiuti registrati in RNA a posteriori** in analogia agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione di cui all'art.10 del DM 115/17 in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale

impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

ALLEGATO 2 RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

☐ All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

☐ Alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____ / Struttura _____
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a COGNOME* _____ NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____- Prov. (___)

Via _____ n._____

E-mail: _____

Tel. _____ Documento identificativo (all.) _____

☐ Diretto interessato ☐ Legale rappresentante (all. Doc) ☐ procura da parte (all. Doc)

CHIEDE

☐ di visionare ☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
☐ di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data _____

Firma, per esteso e leggibile _____

*Dati obbligatori

ALLEGATO 3 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL "PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE PER LE PMI DELLA MODA E DEL DESIGN"

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi per il consolidamento di una rete regionale di acceleratori della moda e del design e il sostegno alle PMI dei due settori.	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. Regolamento (UE) 1060/2021 L.r. 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" art. 2 l.r. 1 ottobre 2015 , n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" art. 71;	Dati comuni: – nome, cognome, codice fiscale, indirizzo (residenza, e-mail, PEC), IBAN, data e luogo di nascita, n. telefono, ID online, Dati contabili e reddituali relativi alla ditta individuale; – nome, cognome, n. di telefono ed email delle persone fisiche delegate dalle persone giuridiche

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: il Ministero delle imprese e del made in Italy per il caricamento delle informazioni sulla piattaforma RNA.

I Suoi dati personali saranno diffusi per la pubblicazione su RNA gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy e ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 a cura di Regione Lombardia.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Bandi e Servizi e del sistema di gestione documentale EDMA.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda per cinque anni dall'erogazione dell'ultimo contributo.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e

Moda piazza Città di Lombardia, 1- Milano
turismo_moda@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2023.

ALLEGATO 4 FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 a) è connessa unicamente al firmatario;
 b) è idonea a identificare il firmatario;
 c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO 5 SCHEMA DEL MODULO DI DOMANDA

[Dati inseriti automaticamente dalla piattaforma Bandi e Servizi sulla base delle informazioni fornite dal Soggetto richiedente, nel corso della procedura di compilazione della domanda di adesione]

OGGETTO: Domanda di Adesione a valere sul Bando Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design – II edizione Fase 2

Progetto ID [*IDPRATICA*].

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome	[*RAPPLEGALE_COGNOME RAPPLEGALE_NOME*]		
Nato/a a	[*RAPPLEGALE_NASCITACOMUNE*]	Il	[*RAPPLEGALE_NASCITADATA*]
Residente a	[*RAPPLEGALE_RESIDENZACOMUNE*]	Via	[*RAPPLEGALE_RESIDENZAINDIRIZZO*]
	CAP [*RAPPLEGALE_RESIDENZACAP*]	Prov.	[*RAPPLEGALE_RESIDENZAPROVINCIA*]
Indirizzo e-mail	[*RAPPLEGALE_EMAIL*]		
Recapito telefonico	[*RAPPLEGALE_TELEFONO*]		

Legale rappresentante/titolare del soggetto richiedente [*RICHIEDENTE_DENOMINAZIONE***]**

Sede legale

Comune	[*RICHIEDENTE_SEDELEGCOMUNE*]	Indirizzo	[*RICHIEDENTE_SEDELEGINDIRIZZO*]
	CAP [*RICHIEDENTE_SEDELEGCAP*]	Prov.	[*RICHIEDENTE_SEDELEGPROVINCIA*]
Dati di iscrizione a CCIAA	di [CciaaProvincia] numero [CciaaNumero] del [CciaaData]		
Codice fiscale	[*RICHIEDENTE_CODICEFISCALE*]		
Partita IVA	[*RICHIEDENTE_PARTITAIVA*]		
IBAN	[*RICHIEDENTE_BANCAIBAN*]		
PEC	[*RICHIEDENTE_PEC*]		

Sede operativa in Lombardia

Comune	[*RICHIEDENTE_SEDEOPCOMUNE*]	Indirizzo	[*RICHIEDENTE_SEDEOPMENUINDIRIZZO*]
	CAP [*RICHIEDENTE_SEDEOPCAP*]	Prov.	[*RICHIEDENTE_SEDEOPPROVINCIA*]

In caso di sede operativa non in Lombardia, in base alle disposizioni del Bando, indicare la Provincia in cui l'impresa intende impegnarsi ad aprire la sede in Lombardia [*RICHIEDENTE_SEDEOPCOSTITUENDAPROVINCIA*]

A nome del soggetto rappresentato

R I C H I E D E

la concessione di un contributo, comunque non superiore a € 25.000,00 e pari all'80% delle spese ammissibili in relazione alla partecipazione ad uno dei seguenti percorsi di accelerazione:

Percorso Opzione 1: [*TITOLO PERCORSO*], spese ammissibili [*SPESE AMMISSIBILI*], contributo richiesto pari a € [*AGEVOLAZIONE RICHIESTA*]

Percorso Opzione 2: [*TITOLO PERCORSO*], spese ammissibili [*SPESE AMMISSIBILI*], contributo richiesto pari a € [*AGEVOLAZIONE RICHIESTA*]

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R:

1. Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal paragrafo A.3 e B.1.b del Bando e in particolare:
 a) Di essere impresa di dimensione [*Micro, piccola o media*]
 b) Di essere regolarmente costituita e di essere attiva e iscritta al Registro delle imprese;
 c) Di avere una Sede operativa attiva in Lombardia o l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la richiesta di erogazione del contributo;
 d) Di non essere attiva nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021;
 e) Di non rientrare, a livello di codice primario, nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
 f) Di non essere risultati beneficiari nella Fase 1 e nella I edizione della Fase 2 del Programma di accelerazione per le PMI della moda e del design;
 g) Di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 h) Di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023;
2. Di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve i contenuti e le condizioni previste dal Bando;
3. Di essere consapevole che il contributo è concesso ai sensi del Regolamento n. 2831 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
4. Di essere a conoscenza delle disposizioni relative a obblighi, decadenze, revoche, rinunce, ispezioni e controlli stabilite ai punti D1, D2 e D4 del Bando;
5. Di confermare, nel rispetto della riservatezza di dati ed informazioni, le modalità di contatto con Regione Lombardia indicate in domanda;
6. Di aver preso visione dell'informativa di cui all'Allegato 3 del Bando;
7. Di essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
8 Con riguardo agli obblighi in tema di regolarità contributiva:

 □ [DURC obbligo regolarità] È in regola con la regolarità contributiva (DURC);

 □ [DURC NON obbligo regolarità] rientra tra i soggetti non obbligati alla regolarità contributiva (DURC), in quanto:
 - è ai fini del non obbligo assicurativo INAIL: [flaggare in base a selezione]
 □ titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, stagisti, tirocinanti, allievi di

corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità);
- □ titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.);
- □ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità);
- □ altro [compilare in base a selezione];

e non è soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965;

- ai fini del non obbligo di imposizione INPS: [flaggare in base a selezione]
 - □ è lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a [compilare in base a selezione];
 - □ versa la contribuzione alla seguente cassa Professionale [compilare in base a selezione];
 - □ altro [compilare in base a selezione];

9. a. di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo (categoria di esenzione: [*categoria di esenzione scelta*]

 o, in alternativa

 b. di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

SI IMPEGNA

a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e dalle richieste di Regione Lombardia ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

ACCONSENTE

al trattamento dei dati necessari allo svolgimento della valutazione dell'intervento e alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti indicati nell'informativa allegata al Bando in conformità al Regolamento UE 679/2016.

A tal fine allega:

– Scheda Progetto

[data di generazione del modulo] _____

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante
Oppure in caso di domanda presentata tramite SPID o CNS o CIE domanda presentata per via telematica da parte del Legale rappresentante del soggetto richiedente identificato mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies ossia con CNS o CIE, in base all'art. 65, comma 1, lettera b, del Codice dell'amministrazione digitale, che NON NECESSITA APPOSIZIONE DI FIRMA

ALLEGATO 6 SCHEDA PROGETTO

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR Lombardia 2021-2027
OBIETTIVO "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"
(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I – Un'Europa più competitiva e intelligente

Azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI"
BANDO - PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE PER LE PMI DELLA MODA E DEL DESIGN
II EDIZIONE FASE 2

SCHEDA PROGETTO

Indipendentemente dal codice Ateco di attività, descrivere e motivare la riconducibilità dell'attività del soggetto ai settori della moda e del design, anche in relazione all'introduzione di elementi innovativi che ne possano caratterizzare lo sviluppo e il cambiamento

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte (indicativamente mezza pagina)

Argomentare di seguito la coerenza del proprio percorso di crescita, in relazione a ciascuno dei percorsi di accelerazione per cui il soggetto richiedente si candida.

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte (indicativamente una pagina)

Titolo e acronimo (se disponibile) del programma di accelerazione - OPZIONE 1 *1. Descrivere la capacità del percorso di accelerazione di generare effetti in termini di rilancio e/o di resilienza, in coerenza con le prospettive di sviluppo competitivo del soggetto richiedente.* *2.Descrivere la capacità* di creare nuove relazioni e/o di consolidare quelle esistenti, di ampliare le filiere della moda e del design, in coerenza con l'attività svolta dalla PMI.

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte (indicativamente una pagina)

Titolo e acronimo (se disponibile) del programma di accelerazione - <u>eventuale OPZIONE 2</u>

1. Descrivere la capacità del percorso di accelerazione di generare effetti in termini di rilancio e/o di resilienza, in coerenza con le prospettive di sviluppo competitivo del soggetto richiedente.

2.*Descrivere la capacità* di creare nuove relazioni e/o di consolidare quelle esistenti, di ampliare le filiere della moda e del design, in coerenza con l'attività svolta dalla PMI.